Spett. Banca

INTESA SANPAOLO SPA

Piazza San Carlo, 156

10121 TORINO

Spett.

Cassa di Previdenza per Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino

P.za San Carlo, 156

10121 TORINO

Spett.

**INPS**

(sede del luogo di residenza)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RACCOMANDATA A.R

L’ esponente è titolare di trattamento pensionistico relativo ad ex Enti Pubblici Creditizi, regolato dal Decr. Leg.vo 357/90.

Il suddetto trattamento fino al 31 dicembre 2012 è stato articolato in due quote, entrambe erogate dalla Banca, in forza dell’ art. 6 del Decr. Leg.vo 357/90 e della Convenzione stipulata fra l’ INPS e i relativi Fondi in data 15 febbraio ’99. Tale Gestione Speciale è stata poi soppressa con D.M. 12 dicembre 2012 (G.U. 10/5/13 n. 108).

Per la quota a carico della Gestione Speciale INPS alla obbligazione della Banca si aggiunge ovviamente la responsabilità solidale dell’ INPS, atteso che la Banca pagava *“per conto dell'I.N.P.S.”*(art. 1, comma 1, della citata Convenzione).

La quota integrativa è invece attualmente a carico di codesto Fondo, le cui obbligazioni sono comunque solidalmente garantite dalla Banca.

Il trattamento pensionistico complessivo dell’ esponente era di importo superiore nel 2012 ad Euro € 1.405,05 lordi e nel 2013 ad € 1.443.00), e quindi ha subito il blocco della perequazione automatica in forza del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24, comma 25.

La suddetta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la nota sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte Costituzionale.

A seguito della sentenza suddetta il Governo ha emanato il D.L. 21 maggio 2015 n. 65, che ha ridotto enormemente e spesso addirittura escluso gli aumenti e gli arretrati spettanti.

Il suddetto Decreto Legge è manifestamente illegittimo per violazione della sentenza n. 70/2015 della Corte, e comunque è in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione: art. 136 (efficacia delle sentenze della Corte), art. 36 (diritto alla giusta retribuzione), e art. 38 (diritto alla adeguatezza della pensione), cui va aggiunto, per la sola quota integrativa, l’ art. 47 (tutela del risparmio).

In ogni caso il Decreto Legge è del tutto estraneo ed inapplicabile rispetto ai diritti dei pensionati relativi alla pensione integrativa, essendo stato emanato dichiaratamente *“nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica”*, e quindi per la sola tutela del bilancio pubblico e non certo di quello privato.

Si invita quindi formalmente l’ INPS (in solido con la Banca) a:

1. Ripristinare sulla pensione mensile dell’ esponente la perequazione illegittimamente bloccata per gli anni 2012 e 2013;
2. Restituire gli arretrati dalle singole scadenze, maggiorati degli interessi legali.

Si invita inoltre la Banca ed il Fondo Pensioni, in solido fra loro, a provvedere allo stesso modo sulla pensione integrativa, tenendo presente in ogni caso la estraneità del D.L. 65/15, ed aggiungendo altresì, oltre agli interessi legali, la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.

Infine si evidenzia la assoluta irrilevanza delle decisioni che vorrà assumere il Casellario Centrale delle Pensioni istituito presso l’ INPS (che notoriamente è sfornito di poteri autoritativi), poiché la determinazione dell’ indice base della perequazione è demandata dalla legge solo all’apposito Decreto Ministeriale annuale, che è stato già emanato in via definitiva per gli anni in questione 2012 (D.M. 26.11.12) e 2013 (D.M. 29.11.13).

Con l’ occasione l’ esponente richiede altresì il pagamento della perequazione non erogata nel 2008 e nel 2014 per la pensione integrativa, poiché i blocchi della perequazione non sono estensibili alla previdenza complementare, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale (artt. 36, 38 e 47 della Costituzione).

La presente vale ad ogni effetto di legge, anche ai fini della domanda amministrativa all’INPS, peraltro da ritenersi non necessaria poiché in questo caso non vi è da integrare la documentazione personale, ma occorre solo sollecitare il ricalcolo di quanto già erogato (Cass. 20892/07, nonché Cass. Sezioni Unite 18 luglio 1996 n. 6491).

In ogni caso la presente vale ai fini interruttivi della prescrizione nei confronti di tutte le parti obbligate, ciascuna per quanto di sua competenza.

In difetto di pagamento si dovrà provvedere nei termini di legge.

Distinti saluti

Cognome e nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

matr. pens. INPS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ matr. pens. Cassa Previdenza identificativo cid\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nato/a il: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Comune di residenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cell.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_